

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Capitolo 3 Atto che abroga una legge	3
Sezione 1 Abrogazione d'interi atti normativi: in generale	3
Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori	3
Indice	5

1 Capitolo 3 Atto che abroga una legge

Modello Word CPU : 

1.1 Sezione 1 Abrogazione d'interi atti normativi: in generale

344 Un atto normativo può essere abrogato da:

1. una disposizione di un nuovo atto normativo (cfr. n. marg. 49 e 50);
2. una disposizione di un atto modificatore (cfr. n. marg. 343);
3. un atto abrogatorio speciale (cfr. infra n. marg. 345–349).

Per il caso particolare della sospensione cfr. n. marg. 279 e 280.

1.2 Sezione 2 Struttura degli atti abrogatori

345 L'atto normativo col quale si dispone semplicemente l'abrogazione di *un altro atto normativo* reca – sotto il titolo dell'atto da abrogare – l'indicazione «Abrogazione del ...», con la data in cui è stata decisa la cessazione di validità (per l'indicazione «Modifica del ...», cfr. n. marg. 282). Il disposto enuncia l'abrogazione e stabilisce quando questa ha effetto. Normalmente è sufficiente un articolo unico.

346 Per quanto concerne il contenuto della nota a piè di pagina relativa all'atto normativo da abrogare cfr. n. marg. 49.

348 L'atto normativo che dispone l'abrogazione di *più atti normativi* lo specifica nel suo titolo (ad es. «Ordinanza sull'abrogazione di atti normativi concernenti ...») (cfr. ad es. [RU 2009 6433](#)). Anche in questo caso è di regola sufficiente un articolo unico che elenca (*con numeri*) gli atti normativi da abrogare.

349 Se sono necessarie disposizioni transitorie, si segue il modello indicato qui appresso:

<p>Ordinanza su ...</p> <p>Abrogazione del 2 maggio 2012</p> <hr/> <p><i>Il Consiglio federale svizzero</i> <i>ordina:</i></p> <p>I</p> <p>L'ordinanza del ...¹ su ... è abrogata.</p> <p>II</p>
--

Disposizione transitoria dell'abrogazione del 2 maggio 2012

Le autorizzazioni rilasciate in virtù del diritto anteriore restano valide sino al 31 dicembre 2013.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

¹ RU ..., ..., ...

Durante la validità delle disposizioni transitorie, nella RS restano il titolo e l'ingresso dell'atto abrogato, nonché le disposizioni transitorie, ma non il testo dell'atto; una nota rimanda all'ordinanza di abrogazione. Scaduta la validità delle disposizioni transitorie, l'atto è definitivamente tolto dalla RS, senza segnalazione nella RU.

165 **Leggi federali non urgenti**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Indice

- 1 -

165 3

- 3 -

344 3

345 3

346 3

348 3

349 3

- A -

abrogazione 3

abrogazione di un intero atto normativo 3

atti abrogatori 3

- C -

clausola di referendum 3

- D -

disposizioni finali 3

disposizioni transitorie 3

- L -

leggi (struttura formale) 3

- S -

struttura formale 3